



# Città Metropolitana di Messina

**V DIREZIONE "Ambiente e Pianificazione"**

**"Ufficio di Segreteria"**

e-mail: [dir5cittametropolitana.me.it](mailto:dir5cittametropolitana.me.it) - Tel. 090-7761201/813

Prot:...../AP

Messina.....

**OGGETTO:AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADESIONE DI ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DA ATTIVARE PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

Ai 108 Comuni della  
Città Metropolitana di Messina

loro indirizzi PEC

Si trasmette, in allegato alla presente, l' Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'adesione di Enti aderenti alla Stazione Unica Appaltante da attivare presso la Città Metropolitana di Messina.

Distinti saluti.

IL Dirigente della V Direzione  
Dott. Salvo Puccio



## CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

### V DIREZIONE -AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

#### AVVISO PUBBLICO

#### DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ADESIONE DI ENTI ADERENTI ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DA ATTIVARE PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

#### IL DIRIGENTE

##### **Premesso**

- Che lo Statuto della Città Metropolitana di Messina, approvato con delibera del Commissario Straordinario n.26 dell'8 luglio 2020, prevede come La Città Metropolitana di Messina è ente pubblico territoriale di area vasta, che sovrintende e rappresenta le comunità locali che la costituiscono.
- Che stesso statuto prevede come la Città Metropolitana di Messina si prefigge di migliorare l'azione amministrativa con la semplificazione normativa ed organizzativa dell'Ente e sovrintende all'integrazione dei servizi e delle infrastrutture, garantendo accesso ai servizi, efficienza, tempestività e trasparenza.
- Che il Codice degli Appalti prevede, all'art. 37, comma 4, che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, può procedere ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- Che è intenzione di questo Ente costituire Stazione Unica Appaltante per l'esercizio associato delle procedure utili all'affidamento di appalti;
- Considerato che tale SUA verrà istituita per fornire un servizio ai Comuni facenti parte dell'area vasta del territorio provinciale ancorchè vi possano aderire anche enti non territoriali aventi funzione di stazione appaltante;
- Considerato che tale SUA avrebbe la finalità di curare la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli enti territoriali, e non, relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture se soggette alle previsioni del D. L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Considerato, inoltre, che sarà compito della SUA provvedere, in accordo e collaborazione con il RUP di ogni ente aderente, alla redazione corretta di tutti gli atti preliminari alla pubblicazione di ogni utile procedura necessaria all'affidamento dei lavori, servizi e forniture, provvederà alla nomina delle necessarie commissioni, procederà alle necessarie verifiche successive all'esito delle procedure in capo agli aggiudicatari e collaborerà con gli enti aderenti per la successiva stipula del contratto;

##### **VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'art. 19, comma 1, lett. l);

- l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che "D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";
- l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
- l'art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;
- l'art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;
- l'art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall'art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l'ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014 di attuazione dell'articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;

- l'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che "Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all'anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico";

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare gli articoli 37-39;

#### CONSIDERATO:

- che le procedure che la Città Metropolitana bandirà nella sua veste di Soggetto Aggregatore per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle categorie merceologiche individuate dal citato d.p.c.m. previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 saranno finalizzate all'attivazione di speciali accordi quadro aperti (cd. convenzioni) del tutto analoghi a quelli fino ad ora messi a disposizione da Consip s.p.a., e pertanto avranno come potenziali beneficiari non solo i Comuni del territorio ma, come si è visto, una pluralità di amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;

#### VISTA:

- la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 dell'Autorità nazionale Anticorruzione, recante "Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.", con la quale sono stati dettati nuovi indirizzi sulla corretta organizzazione delle centrali di committenza, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al riparto di competenze tra Comuni e Stazioni Uniche Appaltanti rispetto alle procedure di gara a queste ultime conferite;

#### PUBBLICA

La presente manifestazione d'interesse, nelle more della qualificazione quale SUA di questo ente da parte di ANAC al fine di verificare il reale interesse del territorio all'avvio di quanto precedentemente espresso in premessa.

Si chiede pertanto di manifestare l'interesse alle attività qui indicate mediante formale riscontro all'indirizzo Pec di questa Città Metropolitana - V Direzione "Ambiente e Pianificazione" ([protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)),

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della V Direzione - Dott. Salvo Puccio

IL DIRIGENTE  
Dott. Salvo Puccio



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE n. 2016/679 sul trattamento dei dati personali (privacy) e D.lgs.101 del 10/08/2018

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente istanza, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato dal Sindaco pro-tempore della Città Metropolitana di Messina in qualità di Titolare del trattamento dei dati;

Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente della struttura che detiene i dati e/o documenti e/o atti;

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) incaricato è la società a.r.l. IT&T con sede in Misilmeri (PA) rappresentata dall'ing. Giuseppe Bono – mail: [info@itetsrl.it](mailto:info@itetsrl.it)

Ai sensi e per gli effetti della normativa succitata, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, da persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza;

È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta in forma aggregata anche ai fini della creazione e pubblicazione del Registro degli Accessi ai sensi del D. lgs. 33/2013 e dal D.lgs 101 del 10/08/2018.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e dal D.lgs 101 del 10/08/2018 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Sindaco pro-tempore della Città Metropolitana di Messina - in qualità di Titolare del trattamento:

Tel. 090/7761201

Pec: [protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

IL DIRIGENTE  
Dot. Salvo Puccio

